

STATUTO DELLA SOCIETA' PER AZIONI

"ESA-Com. S.p.A."

Articolo 1

Denominazione e natura giuridica

La società è denominata:

"ESA-Com. S.p.A.":

essa opera in conformità al modello gestionale in house, come disciplinato dall'ordinamento comunitario ed interno vigente.

La Società:

- a) è a capitale interamente pubblico, ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente;
- b) è soggetta all'esercizio del controllo analogo congiunto da parte dei soci nelle forme previste e richiamate dal presente Statuto.
- c) effettua oltre l'80% (ottanta per cento) del proprio fatturato nello svolgimento di compiti a essa affidati dagli enti pubblici soci, direttamente o per il tramite di società a capitale interamente pubblico, ai sensi e con le modalità previste dalla legge; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato - che può essere rivolta anche a finalità diverse - è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

Articolo 2

Sede

La società ha sede in Nogara (VR).

Articolo 3

Oggetto

1) La società ha la finalità di gestire servizi pubblici locali con la modalità in house ed ha per oggetto l'organizzazione, la gestione e l'esecuzione in proprio o a mezzo di terzi di servizi in materia ambientale.

2) La società potrà, quindi:

- a) gestire i servizi per la raccolta e l'autotrasporto di cose per conto di terzi, lo smaltimento dei rifiuti urbani, compresi: lo spazzamento; la pulizia e il diserbo di strade ed aree pubbliche, anche adibite a verde; la loro eventuale manutenzione; la rimozione di neve; realizzare i relativi impianti ed opere;
- b) gestire i servizi per la raccolta e l'autotrasporto di cose per conto di terzi, lo stoccaggio, il trattamento, lo smaltimento di rifiuti ingombranti, speciali anche pericolosi, compreso il movimento terra, il servizio di riciclaggio degli inerti, realizzare bonifiche ambientali nonché realizzare i relativi impianti ed opere;
- c) erogare i servizi concernenti l'igiene e la salubrità urbana, compresa la disinfestazione, la derattizzazione, i trattamenti antiparassitari e i trattamenti anti polvere di

aree e strade pubbliche;

d) provvedere alla progettazione, attuazione, costruzione, gestione, manutenzione e rinnovo di isole ecologiche, punti ecologici e piattaforme ecologiche presso cui indirizzare i vari produttori di rifiuti per lo stoccaggio dei rifiuti stessi ed il successivo loro riutilizzo per produzione di energia od eventuale smaltimento in altre forme;

e) provvedere al calcolo della tariffa prevista dalle normative vigenti, alla sua riscossione previa emissione delle relative fatture, provvedendo alla stesura del piano finanziario annuale di riferimento per la tariffa stessa.

3) La società potrà, altresì:

a) provvedere, anche in collaborazione con altri soggetti, imprese od istituti di ricerca, a studi, ricerche, iniziative al fine di promuovere e migliorare le conoscenze e le tecnologie dei settori, ivi compresa la formazione professionale.

4) La società potrà porre in essere ed esercitare qualsiasi attività o servizio, anche di commercializzazione e di studio, connesso, ausiliario, strumentale, accessorio o complementare rispetto alle attività di cui sopra, nessuno escluso.

5) La società potrà realizzare e gestire le attività di cui sopra direttamente, in concessione, in appalto, o in qualsiasi altra forma esclusivamente all'interno del territorio Italiano.

6) La società potrà, inoltre, promuovere la costituzione o assumere sia direttamente che indirettamente interessenze, quote o partecipazioni in altre imprese, società, consorzi ed enti in genere aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, sia italiane che estere.

7) Le società controllate non possono, in ogni caso, creare a loro volta organismi societari, senza il previo consenso della presente società.

8) La società potrà anche assumere ed affidare lavori, appalti e servizi, gestire beni, complessi di beni e di strutture di terzi.

9) La società potrà altresì compiere tutte le operazioni di carattere tecnico, commerciale, industriale, mobiliare, immobiliare e finanziario, inclusa la prestazione e/o l'ottenimento di garanzie reali e personali ritenute necessarie ed utili per l'esercizio dell'oggetto sociale ed il raggiungimento degli scopi sociali.

10) La società non potrà in alcun caso svolgere attività riservate alle banche od ad altri intermediari autorizzati ai sensi delle leggi vigenti in materia bancaria, creditizia e finanziaria.

11) Le attività di cui agli artt. 106 e 113 del D.Lgs. 1^{settembre} 1993 n. 385, integrato dal D.M. 6 luglio 1994 non saranno esercitate a contatto con il pubblico nè in via prevalente.

12) la società potrà svolgere servizi strumentali, agli enti

pubblici partecipanti, ex art.4 c.2 lett. d) D. Lgs. 175/2016

quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) servizi cimiteriali;
- b) servizi manutenzione strade comunali;
- c) progettazione, realizzazione e gestione canile comunale;
- d) realizzazione e gestione di sistemi di videosorveglianza.

Articolo 4

Durata

La durata della società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

Articolo 5

Domicilio

Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei sindaci per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

Articolo 6

Capitale e azioni

1) Il capitale sociale è di EURO 104.000 (centoquattromila euro) ed è diviso in numero 104.000 (centoquattromila) azioni del valore nominale di EURO 1 (uno) ciascuna.

2) Possono essere soci e titolari di azioni soltanto enti pubblici o società a capitale interamente pubblico, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente.

3) Le azioni sono rappresentate da titoli azionari.

La partecipazione di ciascun socio è rappresentata da azioni. In sede di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti, ai conferenti possono essere assegnate azioni in numero non proporzionale al valore dei conferimenti stessi, purché non superiore allo stesso, secondo deliberazione dell'assemblea straordinaria.

Articolo 7

Trasferimento delle azioni

Le azioni della società sono trasferibili esclusivamente tra soggetti pubblici, secondo la normativa vigente.

Articolo 8

Strumenti finanziari

La società, con delibera da assumersi da parte dell'assemblea straordinaria può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

I titolari degli strumenti finanziari hanno diritto di nominare un componente indipendente del consiglio di amministrazione, mediante delibera della loro assemblea speciale.

Articolo 9

Obbligazioni

L'emissione di obbligazioni ordinarie è deliberata dall'organo amministrativo mentre l'emissione di obbligazioni convertibili è deliberata dall'assemblea straordinaria.

L'assemblea straordinaria, potrà attribuire all'organo amministrativo la facoltà di emettere in una o più volte obbli-

gazioni convertibili sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, esclusa comunque la facoltà di escludere o limitare il diritto di opzione spettante ai soci o ai possessori di altre obbligazioni convertibili.

Si applicano tutte le altre disposizioni della Sezione VII capo V del Libro V codice civile.

I titolari di obbligazioni debbono scegliere un rappresentante comune. All'assemblea degli obbligazionisti si applicano in quanto compatibili le norme previste dal presente Statuto per le assemblee separate.

Articolo 10

Patrimoni destinati

La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e ss.c.c..

La deliberazione costitutiva è adottata dall'assemblea straordinaria dei soci.

Articolo 11

Finanziamenti

La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Articolo 12

Recesso

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
- g) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente statuto.

Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti c.c., spetterà altresì ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497 quater c.c..

Compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine;
- b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

I soci hanno altresì diritto di recedere in tutti i casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Per quanto riguarda termini e modalità del recesso valgono le

disposizioni previste dall'art. 2437 bis del Codice Civile.

Il socio receduto ha diritto alla liquidazione del valore delle azioni. Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione contabile. Gli amministratori fanno riferimento al valore risultante dalla situazione patrimoniale della società, riferita ad un periodo anteriore di non oltre tre mesi dalla data della deliberazione che legittima il recesso, la quale tenga conto della consistenza patrimoniale e delle prospettive reddituali della società, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni. In caso di contestazione, il valore di liquidazione è determinato entro tre mesi dall'esercizio del diritto di recesso attraverso la relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società.

Articolo 12 - bis

Assoggettamento della società al controllo analogo congiunto

I soci esercitano su ESA-COM S.p.A. il controllo analogo congiunto, ovvero esercitano congiuntamente un controllo analogo a quello da essi esercitato sui propri servizi, in conformità a quanto disposto dagli artt. 2, c. 1 lett. d) e 16 del T.U. sulle Società a partecipazione pubblica di cui al Decreto Legislativo 175/1016 e 5, c. 5 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

L'esercizio del controllo analogo avviene mediante l'attribuzione agli Organi Societari delle competenze indicate nel presente Statuto ed inoltre con le forme e le modalità disciplinate da apposito atto di diritto pubblico ex art. 30 DLgs. 267/2000, approvato e sottoscritto dai soci nelle forme di "Regolamento di attuazione del Controllo analogo".

I Soci esercitano congiuntamente il controllo analogo sulla società anche per il tramite di un Comitato Intercomunale per il Controllo Congiunto, composto dai legali rappresentanti di ciascun socio o loro delegati, che opera secondo quanto disposto dal citato "Regolamento di attuazione del Controllo Analogo", come previsto dal successivo art. 34-bis.

Articolo 13

Competenze dell'assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:

- 1) l'approvazione del bilancio e della relazione programmatica contenente gli indirizzi e gli obiettivi della gestione;
- 2) la nomina e la revoca degli amministratori; la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, quando previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- 3) la determinazione del compenso degli amministratori e dei

sindaci;

4) la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

5) La concessione di pareri relativi alla contrazione di mutui, la stipulazione di locazioni finanziarie e la prestazione di garanzie superiori ad EURO 500.000 (cinquecentomila euro).

Articolo 14

Competenze dell'assemblea straordinaria

Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

1) le modifiche dello statuto, salvo per le operazioni delegate all'organo amministrativo ai sensi del presente statuto;

2) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;

3) l'emissione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 7 del presente statuto;

4) l'emissione di prestiti obbligazionari convertibili di cui all'articolo 8 del presente statuto;

5) la costituzione di patrimoni destinati di cui all'articolo 9 del presente statuto;

6) le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto;

7) La deliberazione di fusione nei casi in cui agli art. 2505, 2505 bis., 2505 ter.;

8) l'emissione di prestiti obbligazionari non convertibili;

9) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale.

L'attribuzione all'organo amministrativo di delibere che per legge spettano all'assemblea non fa venire meno la competenza principale dell'assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.

Articolo 15

Convocazione dell'assemblea

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale purché nel territorio dello Stato. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, oppure mediante provvedimento del tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;

- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;

- le materie all'ordine del giorno;

- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge;
- se sia ammesso il voto per corrispondenza ed in questo caso:
-- le modalità ed i soggetti presso cui richiedere la scheda di voto;
-- l'indirizzo a cui trasmettere la scheda di voto ed il termine entro il quale la stessa deve pervenire al destinatario;
-- la o le deliberazioni proposte per esteso.

L'assemblea viene convocata mediante avviso comunicato ai soci con lettera raccomandata A.R., o a mezzo posta elettronica certificata, almeno otto giorni prima dell'assemblea.

Articolo 16

Voto per corrispondenza

Ogni azionista o altro avente diritto può esercitare il proprio voto per corrispondenza nei casi in cui sia previsto dall'avviso di convocazione secondo le seguenti modalità operative.

La scheda di voto è predisposta dalla società in modo da garantire la segretezza del voto fino all'inizio delle operazioni di scrutinio e contiene l'indicazione della società, degli estremi delle deliberazioni assembleari, delle generalità del titolare del diritto di voto con la specificazione delle azioni o degli strumenti finanziari posseduti, delle proposte di deliberazione, appositi spazi per la manifestazione del voto su ciascuna delle proposte, la data e la sottoscrizione.

La società rilascia, direttamente o tramite i soggetti indicati sull'avviso di convocazione dell'assemblea, la scheda di voto agli aventi diritto che ne facciano richiesta.

La società rilascia contestualmente a detta scheda anche la scheda per l'esercizio del voto nell'ipotesi di modifica o integrazione delle proposte di deliberazioni finali sottoposte all'assemblea da colui che ha manifestato il voto e non lo ha revocato come di seguito precisato.

Il voto per corrispondenza è esercitato direttamente dal titolare ed è espresso su ciascuna delle proposte di deliberazione formulate.

Ai fini dell'esercizio del voto per corrispondenza e della determinazione dei quorum costitutivi, ove previsti, vengono computate solamente le schede e le attestazioni pervenute alla società entro le due ore precedenti l'assemblea.

Il voto espresso per corrispondenza resta segreto fino all'inizio dello scrutinio in assemblea e conserva validità anche per gli eventuali rinvii e le successive convocazioni della stessa assemblea.

Il presidente o, in mancanza dello stesso, un componente dell'organo di controllo, custodisce sino al momento dell'inizio dei lavori assembleari le schede pervenute.

Le schede pervenute oltre i termini previsti, quelle prive di sottoscrizione e quelle non corredate dalle attestazioni ri-

chieste, si ritengono come non pervenute e, pertanto, non sono computate ai fini della costituzione dell'assemblea, né ai fini della votazione.

La mancata espressione del voto s'intende come astensione sulle relative proposte.

L'Assemblea non può modificare o integrare le proposte a lei sottoposte; in tali casi, le deliberazioni relative a tali modifiche o integrazioni non sono valide.

Articolo 17

Assemblee di seconda e ulteriore convocazione

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo una data ulteriore per le assemblee successive alla seconda.

L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

Articolo 18

Assemblea totalitaria

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo.

In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 19

Determinazione dei quorum per la costituzione e le deliberazioni dell'assemblea dei soci

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale. L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.

L'assemblea ordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Tuttavia non si intende approvata la delibera che rinuncia o che transige sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, se consta il voto contrario di almeno un quinto del capitale sociale.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale. In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento

di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea. Tuttavia è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le delibere inerenti:

- 1) il cambiamento dell'oggetto sociale;
- 2) la trasformazione della società;
- 3) lo scioglimento anticipato;
- 4) la proroga della durata;
- 5) la revoca dello stato di liquidazione;
- 6) l'emissione di azioni privilegiate.

Nel computo del quorum costitutivo non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di voto. Si considerano presenti tutti i soci che al momento della verifica del quorum costitutivo siano identificati dal presidente ed esibiscano almeno una azione. Le azioni proprie e le azioni possedute dalle società controllate sono computate ai fini del calcolo del quorum costitutivo e del quorum deliberativo, ma non possono esercitare il diritto di voto.

Articolo 20

Legittimazione a partecipare alle assemblee ed a votare

Possono intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa risultino regolarmente titolari di azioni aventi diritto di voto, ovvero di strumenti finanziari aventi diritto di voto nell'assemblea stessa. Non è invece necessario il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione, né degli strumenti finanziari e relativa certificazione. Ai sensi dell'articolo 2370, terzo comma c.c., gli amministratori in seguito alla consegna o al deposito sono tenuti ad iscrivere nei libri sociali coloro che non risultino essere in essi iscritti.

I soci che non possono esercitare il diritto di voto hanno comunque il diritto di essere convocati.

Articolo 21

Rappresentanza del socio in assemblea: le deleghe

I soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati. Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali. La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

La delega non può essere rilasciata alle persone indicate nell'art. 2372 c.c..

Articolo 22

Presidente e segretario dell'assemblea. Verbalizzazione

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in mancanza, dal-

la persona designata dagli intervenuti.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un Notaio.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Articolo 23

Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori

L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

L'Assemblea potrà essere regolarmente tenuta anche mediante sistemi di videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di parità di trattamento dei soci. In particolare è necessario che:

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere tenuta la riunione nel luogo in cui sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante;
- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- ciascuno degli intervenuti possa sempre seguire e partecipare alla discussione, e alla votazione simultanea sugli ar-

gomenti all'ordine del giorno, nonché ricevere, visionare e trasmettere documenti.

Articolo 24

Assemblee speciali

Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari muniti del diritto di voto, ciascun titolare ha diritto di partecipare nella assemblea speciale di appartenenza.

Le disposizioni dettate dal presente statuto in materia di assemblea e di soci, con riferimento al procedimento assembleare, si applicano anche alle assemblee speciali e alle assemblee degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti del diritto di voto.

L'assemblea speciale:

- a) nomina e revoca il rappresentante comune ed il proprio presidente, che può avere anche la funzione di rappresentante comune nei confronti della società;
- b) approva o rigetta le delibere dell'assemblea generale che modificano i diritti degli azionisti appartenenti a categorie speciali, degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti del diritto di voto;
- c) delibera sulla proposta di concordato preventivo e di amministrazione controllata;
- d) delibera sulla creazione di un fondo comune per la tutela degli interessi comuni degli obbligazionisti, degli azionisti appartenenti a categorie speciali e dei titolari di strumenti finanziari muniti di diritti di voto e ne approva il rendiconto;
- e) delibera sulle controversie con la società e sulle relative transazioni e rinunce;
- f) delibera sulle altre materie di interesse comune.

La convocazione della assemblea speciale avviene su iniziativa del suo presidente, dell'organo amministrativo della società o quando ne facciano richiesta tante persone che siano rappresentative di un ventesimo dei voti esprimibili nell'assemblea stessa.

La procedura della assemblea speciale è disciplinata dalle norme contenute nel presente statuto con riferimento alla assemblea della società.

La società, ove sia titolare di azioni o di obbligazioni, non può partecipare alla assemblea speciale. Amministratori e sindaci hanno il diritto di partecipare senza voto alla assemblea speciale. Al rappresentante comune, se eletto, si applicano gli articoli 2417 e 2418 c.c..

La forma e le maggioranze delle assemblee speciali sono quelle delle assemblee straordinarie.

Articolo 25

Competenza e poteri dell'organo amministrativo

Nel rispetto delle previsioni statutarie, la gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'og-

getto sociale, in esecuzione della relazione programmatica degli indirizzi e degli obiettivi deliberata dall'assemblea unitamente alla approvazione del bilancio, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge o dal presente articolo.

E' invece necessario il Preventivo parere favorevole dell'Assemblea ordinaria dei Soci, per la contrazione dei mutui, nonchè per tutte le operazioni di cui all'articolo 13 comma 5).

Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

- a) L'istituzione o soppressione di sedi secondarie;
- b) L'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;
- c) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- d) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
- e) la riduzione del capitale qualora risulti perduto oltre un terzo del capitale stesso.

Articolo 26

Divieto di concorrenza

Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 c.c..

Articolo 27

Composizione e nomina dell'organo amministrativo

La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri. Spetta all'assemblea ordinaria, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, stabilire che la società sia amministrata dal Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti. Gli amministratori così nominati decadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Articolo 28

Presidente del consiglio di amministrazione

Il presidente del consiglio di amministrazione è nominato dalla Assemblea.

La carica di vicepresidente è attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri. Il consiglio nomina un segretario anche al di fuori dei suoi membri.

Articolo 29

Organi delegati

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire deleghe di gestione ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

Nel rispetto e nei limiti di quanto indicato al precedente comma, possono essere nominati direttori generali e procuratori, determinandone i poteri ai sensi di legge.

Articolo 30

Delibere del consiglio di amministrazione

Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal presidente, dal collegio sindacale o anche dalla maggioranza dei consiglieri in carica.

La convocazione è fatta almeno cinque giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica. Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica, con preavviso di almeno un giorno.

Le modalità di convocazione non devono rendere intollerabilmente onerosa la partecipazione alle riunioni, sia per i consiglieri, che per i sindaci.

Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza deliberativa.

Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purchè sussistano le garanzie previste per l'assemblea dei soci dal presente statuto.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del collegio sindacale.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente ov-

vero dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Articolo 31

Rappresentanza sociale

La rappresentanza della società spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione. Spetta altresì ai consiglieri muniti di delega del consiglio.

Articolo 32

Remunerazione degli amministratori

Ai membri del consiglio di amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso determinati dall'assemblea all'atto della nomina, secondo le disposizioni di legge vigenti.

La remunerazione degli amministratori investiti della carica di presidente, amministratore o consigliere delegato è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, nel rispetto dei limiti massimi determinati dall'assemblea, secondo le disposizioni di legge vigenti. E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, così come è fatto divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

Articolo 33

Collegio sindacale

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento ed esercita altresì il controllo contabile, fino a quando ciò sia consentito dalla legge.

L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il presidente e ne determina la durata dell'incarico e compenso.

I sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2397 e 2399 c.c. e in conformità all'articolo che segue, i requisiti di cui all'art. 2409-bis ultimo comma c.c..

Il collegio sindacale opera ed ha i poteri e gli obblighi previsti dagli art. 2397 e seguenti c.c..

Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità previste per l'assemblea dei soci dal presente statuto.

Articolo 34

Revisione legale dei conti e controllo di gestione

1) Salva diversa disposizione di legge, la revisione legale dei conti viene affidata ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale dei conti iscritti nell'apposito registro.

2) Al singolo socio concedente compete la sorveglianza ed il controllo dell'esecuzione dei servizi affidati all'interno del suo territorio contemporaneamente ai poteri di gestione di competenza della società concessionaria.

3) Tali poteri di vigilanza e controllo saranno esercitati nell'ambito della collaborazione con la società concessionaria, da soggetto incaricato dal socio concedente con atto formale di nomina comunicato alla società concessionaria medesima.

4) In caso di gravi negligenze o di inadempimenti, l'incaricato del socio concedente potrà disporre la sospensione o la modifica dell'erogazione dei servizi con immediata comunicazione alla società concessionaria.

5) L'erogazione dei servizi potrà riprendere come in precedenza o proseguire con le modifiche imposte su conforme disposizione dell'amministrazione concedente e della società concessionaria, fatti salvi l'obbligo dell'eventuale risarcimento del danno a carico del soggetto responsabile e la possibilità del ricorso ai sistemi di definizione delle controversie.

Articolo 34-bis

Comitato Intercomunale per il Controllo Congiunto

"ESA-Com. S.p.A." gestisce Servizi Pubblici Locali mediante affidamento in house, ed i Soci esercitano congiuntamente il controllo analogo sulla società anche per il tramite di un Comitato Intercomunale per il Controllo Congiunto.

Il Comitato Intercomunale per il Controllo Congiunto è un organo composto dai legali rappresentanti di ciascun socio o loro delegati, ed ha il compito di effettuare il controllo analogo sulla Società, in forma congiunta, mediante le tipologie di controllo preventive, contestuale e successive, nelle forme e con le modalità previste da apposite "Regolamento di attuazione del Controllo analogo sulla società "ESA-Com. S.p.A.", sottoscritto dai soci.

Articolo 35

Bilancio e utili

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che l'assemblea non deliberi ulteriori accantonamenti a fondi di riserva straordinaria.

Articolo 36

Scioglimento e liquidazione

La società si scioglie per le cause previste dalla legge, e pertanto:

a) per il decorso del termine;

b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro 30 (trenta) giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;

c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;

d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2447 c.c.;

e) nell'ipotesi prevista dall'articolo 2437 -quater c.c.;

f) per deliberazione dell'assemblea;

g) per le altre cause previste dalla legge.

Si applicano allo scioglimento ed alla liquidazione della società tutte le disposizioni di cui al capo VIII Libro V del Codice Civile.

Articolo 37

Clausola compromissoria

Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga fra i soci o i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o fra detti organi o i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza dell'attività sociale e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto.

L'arbitro è nominato dal presidente della Camera di commercio ove la società ha la sua sede legale.

Articolo 38

Disposizioni finali

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Per quanto non previsto nel presente atto, si applicano le vigenti disposizioni di Legge.

F.to LORENZETTI MAURIZIO

F.to LUCIO LOMBARDI